

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

(Seconda parte)

Documento allegato al PTOF

Approvato dal Collegio dei Docenti del 09/04/2018

“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” (comma 1 art.3 D.lgs 62/2017)

In tal senso, i docenti che intendano presentare in sede di scrutinio una valutazione inferiore a 6/10, produrranno la documentazione relativa agli interventi in itinere progettati e realizzati a favore dell'alunno/a per il quale viene proposta la valutazione non sufficiente. Tale documentazione verrà allegata al verbale di scrutinio.

1. Ammissione alla classe successiva

“[...] i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono **non ammettere** l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**” (art.3 D.lgs 62/2017)

Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva o al successivo grado dell'istruzione, gli insegnanti dovranno presentare al Dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione nella quale si farà riferimento ai seguenti elementi:

- livelli di partenza e di scolarizzazione;
- gravi difficoltà e lacune nell'apprendimento evidenziate dall'alunno/a nel corso dell'anno scolastico;
- strategie ed interventi messi in campo durante l'anno;
- comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, **vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino, compresenti**, le seguenti condizioni:

- **assenze prolungate** che compromettono la validità dell'anno scolastico e non permettono la raccolta di significativi elementi di valutazione
- **gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi** (letto-scrittura, calcolo, logica-matematica);
- **mancati processi di miglioramento cognitivo**, pur in presenza di stimoli individualizzati derivanti dalle strategie attuate per il miglioramento degli apprendimenti, compiutamente documentate dall'istituzione scolastica;
- eventuali riferimenti al **parere condiviso di specialisti coinvolti**.

La non ammissione deve essere considerata :

- come necessario percorso aggiuntivo per riuscire ad attivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati produttivi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Assenze e validità dell'anno scolastico

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 59/2004
- Regolamento valutazione alunni - D.P.R. 122/2009
- Validità dell'anno scolastico - C.M. n.20 del 4/03/2011
- Decreto legislativo 62/2017

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente per la Scuola Secondaria di Primo grado e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola. (DPR122/2009)

In casi eccezionali congruamente documentati, le istituzioni scolastiche, con delibera del collegio dei docenti, possono adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità che il consiglio di classe possieda sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

L'art.14, comma7 del Regolamento DPR n.122/2009 prevede che **“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”**.

Tale norma pone l'accento sulla effettiva presenza degli alunni alle lezioni quale garanzia della possibilità, per gli insegnanti, di disporre di congrui e significativi elementi per una valutazione intermedia e finale equilibrata, corretta e trasparente.

L'art.2 comma 10 del medesimo Regolamento prevede che la determinazione del **limite minimo di presenza** a scuola sia determinato in **tre quarti del monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo curricolare e obbligatorio di tutte le discipline** e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Pertanto il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è quello indicato nella seguente tabella:

Scuola Secondaria I grado	n. ore settimanali	monte ore annuale	Numero minimo di presenze 75%	Numero massimo di assenze 25%
Corso Tempo normale	30	1020 (34 settimane)	765 ore (153 giorni di lezione)	255 (51 giorni di lezione)

2. Validità dell'anno scolastico: deroghe motivate e straordinarie

Secondo quanto previsto dall'art 11 comma 1 del Decreto legislativo n. 59, i criteri generali che legittimano **le deroghe al limite minimo delle presenze**, ai fini della validità dell'anno scolastico, stabiliti dal Collegio dei Docenti plenario, sono i seguenti:

- assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentate (certificati medici, diagnosi specialistiche, ecc.)
- assenze dovute a terapie e/o cure programmate;
- ricoveri in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura;
- assenze per motivi familiari, gravi e documentati (assenze per trasferimenti temporanei, ecc.)
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali;
- assenze di alunni che usufruiscono della legge 104/92, adeguatamente documentate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (debitamente documentate su carta intestata della società che certifica)
- viaggi di ricongiungimento alla famiglia di origine;
- arrivo di alunni/e stranieri in corso d'anno scolastico: la regolarità della frequenza nel periodo antecedente l'arrivo in Italia sarà verificata attraverso i documenti scolastici in possesso della scuola o per mezzo di autocertificazione rilasciata da un genitore/tutore. Sarà inoltre tenuta in considerazione la regolarità della frequenza dal momento dell'inserimento nella scuola italiana;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).

Si precisa che potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati contemporaneamente ad uno dei casi sopra riportati.

3. Ammissione alla classe successiva

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del 1° ciclo.

Prima di procedere alla valutazione il consiglio di classe deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, considerando le deroghe previste ed approvate dal Collegio dei docenti. L'ammissione alla classe successiva, effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel presente documento, può essere disposta anche in presenza di eventuali carenze o di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (voto inferiore a 6/10).

- In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a:

- Risultati conseguiti nelle diverse discipline
- Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri
 - Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4 .
 - Il Consiglio di classe delibera, a maggioranza, di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione del percorso scolastico.

In particolare, si precisa che l'insufficienza **grave (voto 4)** corrisponde a punti **2** e l'insufficienza **lieve (voto 5)** corrisponde a punti **1**

Il consiglio di classe pertanto analizza, discute e propone l'eventuale non ammissione dell'alunno al raggiungimento di un minimo di 8 punti

ESEMPI:

- in presenza di 3 insufficienze gravi accompagnate da 2 lievi
- in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da 4 lievi
- in presenza di 4 insufficienze gravi
 - Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:
 - Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
 - Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente
 - Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
 - Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione

Nell'eventualità della **proposta di non ammissione** il consiglio dovrà presentare alla Dirigente scolastica, prima della convocazione dello scrutinio finale, una Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione nella quale si farà riferimento ai seguenti elementi:

- gravi difficoltà e lacune nell'apprendimento evidenziate dall'alunno/a nel corso dell'anno scolastico (documentate dalle singole relazioni dei docenti delle varie discipline, compresa IRC o AA)
- strategie ed interventi messi in campo durante l'anno (schede di monitoraggio prodotte dai docenti)
- comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia (certificazioni delle comunicazioni/convocazioni **mensili** dopo gli esiti del I quadrimestre dei genitori finalizzate all'attivazione del necessario supporto e recupero)
- eventuali pareri di specialisti (allegati)

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Comunicazione alla famiglia:

- Nel corso dell'anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli di classe di maggio, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'anno scolastico, il Coordinatore di classe insieme ad un altro docente del

Consiglio, informa la famiglia mediante comunicazione scritta eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione .

- In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, nei giorni successivi allo scrutinio del 2° quadrimestre, il Coordinatore di classe consegna una lettera di informazione in segreteria che provvederà a recapitarla alla famiglia.

4. Ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo del primo ciclo di istruzione

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto, unitamente ad un giudizio di idoneità.

Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali.

Il giudizio di idoneità prende in considerazione il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, anche in presenza dei tre requisiti vincolanti:

- partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia
- non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall'esame

Il voto IRC, *se determinante per la non ammissione*, diventa un motivato giudizio a verbale

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto. La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso".

Il voto di ammissione viene attribuito, sulla base del percorso triennale, tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro prospettiva evolutiva:

Pertanto si terrà in considerazione la media dei voti dei tre anni precedenti e si stabilirà un credito formativo sulla base dei seguenti criteri che permetterà l'arrotondamento (pari o superiore a 0,5) all'unità superiore

- bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo
- processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione)
- la media dei voti
- l'apprendimento e le competenze maturate

Voto	Giudizio	DESCRITTORI
------	----------	-------------

10	Ottimo	<ul style="list-style-type: none"> -Assidua costanza e iniziativa nell'attività didattica e nel lavoro scolastico -Elabora/rielabora in modo approfondito e personale con un metodo di lavoro efficace, autonomo -Atteggiamento nei confronti della vita scolastica collaborativo e propositivo nei confronti della vita scolastica -Interagisce con i compagni nei lavori in gruppo e anche in attività laboratoriali o extrascolastiche -Livello di apprendimento alto
9	Distinto	<ul style="list-style-type: none"> -Impegno serio e accurato nell'attività didattica e nel lavoro scolastico -Elabora/rielabora in modo approfondito e con un metodo di lavoro produttivo ed efficace -Atteggiamento nei confronti della vita scolastica collaborativo e sempre corretto -Interagisce con i compagni nei lavori in gruppo e anche in attività laboratoriali o extrascolastiche -Livello di apprendimento alto
8	Buono	<ul style="list-style-type: none"> -Impegno regolare ed adeguato nello svolgimento dell'attività didattica e del lavoro scolastico -Elaborazione e rielaborazione continua e personale con un metodo di lavoro preciso e ordinato -Atteggiamento nei confronti della vita scolastica generalmente corretto e positivo -Interagisce con i compagni nelle diverse situazioni -Livello di apprendimento medio alto
7	Discreto	<ul style="list-style-type: none"> -Impegno accettabile o costante ma dispersivo nello svolgimento dell'attività didattica e del lavoro scolastico -Elaborazione e rielaborazione limitata alle consegne in classe con un metodo di lavoro non sempre preciso, a volte disordinato, non del tutto consolidato -Atteggiamento nei confronti della vita scolastica corretto ma selettivo -Interagisce in maniera selettiva con i compagni -Livello di apprendimento medio
6	Sufficiente	<ul style="list-style-type: none"> -Si impegna solo su sollecitazione dell'adulto -Elaborazione e rielaborazione limitata alle consegne in classe con un metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile ma non autonomo -Atteggiamento nei confronti della vita scolastica non sempre corretto - Interagisce in maniera selettiva rispetto a situazioni e compagni -Livello di apprendimento medio basso

5	Non Sufficiente	<ul style="list-style-type: none">-Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste- Elaborazione e rielaborazione solo su sollecitazione del docente con un metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante-Atteggiamento poco rispettoso nei confronti della vita scolastica-Interazione con i compagni condizionata dalla difficoltà di gestire i conflitti-Livello di apprendimento basso
---	--------------------	---